

Pubblicato il 27/04/2017

Sent. n. 406/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2000, proposto da:

Basso Luigi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Bucci, Roberto Bolognesi, con elezione di domicilio presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

Comune di Marcon - (Ve), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Stivanello Gussoni, Guido Sartorato, con domicilio eletto presso lo studio Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;

nei confronti di

Autovie Venete Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Rechichi, con elezione di domicilio presso la Segreteria del T.A.R.;

per l'annullamento

del provvedimento del responsabile del Settore Tecnico Servizio Edilizia Privata dell'8.2.2000 n. 18/2000 di demolizione lavori edili abusivi; nonché del parere negativo vincolante di Autovie Venete spa prot. n. U/25676 S.A.A.B. del 9.7.99, emesso sull'istanza di condono edilizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Marcon - (Ve) e di Autovie Venete Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2017 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato è stata ordinata la demolizione di opere edilizie ricadenti entro la fascia vincolata autostradale, non potendo essere accolta l'istanza di condono presentata in data 27 Gennaio 1998.

Tale ordinanza fa riferimento alla presupposta nota in data 9 Luglio 1999 della concessionaria autostradale, secondo cui le opere non sono suscettibili di sanatoria, considerato che:

- il corpo staccato ad uso annessi ed il corpo staccato ad uso garage ricadono un fascia di rispetto autostradale;

- in tale fascia, regolata dal d.m. 1 Aprile 1968, non sono ammesse deroghe.

Con ordinanza in data 3 Maggio 2000 questo tribunale aveva respinto l'istanza cautelare, considerando l'insussistenza di prospettive di un esito favorevole del ricorso.

2. Parte ricorrente lamenta che il diniego di sanatoria non costituisce atto dovuto, ma discrezionale, atto che richiede una valutazione in concreto degli effetti dell'esecuzione delle opere edilizie sulla sicurezza del traffico, che nel caso di specie sarebbe mancata, essendosi valutato solo il mancato rispetto della distanza minima.

Ritiene che sarebbe stata invece necessaria una motivazione congrua, compiuta anche in relazione:

- alla posizione esatta delle costruzioni ed al fatto che si tratta di fabbricati di modeste dimensioni;

- alla finalità di sanatoria della legge sul condono.

Sotto tale profilo sarebbe altresì errata la scelta del comune di Marcon di adeguarsi in modo acritico al sopra richiamato parere di Autovie Venete.

La censura è infondata.

Infatti il vincolo posto a protezione dell'autostrada ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata (così Consiglio di Stato IV n° 347 del 2015).

L'art. 33 della legge n° 47 del 1985 stabilisce che non è possibile rilasciare il condono nel caso in cui l'area sia soggetta a vincolo che comporti l'inedificabilità, come nel caso di specie.

3. Parte ricorrente lamenta che i lavori non erano soggetti a concessione edilizia, trattandosi di fabbricati di natura pertinenziale, soggetti ad autorizzazione e sanzionabili, in difetto di questa, solo con la sanzione pecuniaria.

La censura è infondata.

La condonabilità dei manufatti non dipende dalla tipologia astratta di titolo edilizio con cui possono essere autorizzati né dal regime sanzionatorio cui gli stessi sono soggetti se sono stati costruiti in difetto di titolo.

Infatti nel caso di specie il vincolo posto a protezione dell'autostrada comporta l'inedificabilità assoluta perché altrimenti non sarebbe soddisfatta l'esigenza di sicurezza della viabilità e la possibilità di programmare opere pubbliche connesse con la rete autostradale.

Dall'infondatezza dell'azione impugnatoria consegue altresì l'infondatezza dell'azione risarcitoria.

La condanna alle spese a favore del comune di Marcon segue alla soccombenza, con liquidazione equitativa come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del comune di Marcon nella misura di Euro 3.000/00 (Tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Morgantini

IL PRESIDENTE

Alberto Pasi

IL SEGRETARIO

